

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 5 Settembre 2017

OGGETTO: Le nuove prestazioni occasionali

Il Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, all'art. 54-bis, convertito nella Legge 96/2017, istituisce nuove forme di prestazioni occasionali – "PRESTO"- ovvero le attività lavorative, temporanee ed occasionali, svolte in conformità alla nuova disciplina del "Libretto di famiglia" se a favore di una persona fisica (privato cittadino) e del "Contratto di prestazione occasionale" se in favore di professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni ed altri enti di natura privata.

Disciplina generale

1. Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso dell'anno civile (Gennaio-Dicembre):
 - Per ciascun prestatore (lavoratore) a compensi netti non superiori a 5.000,00 € con riferimento alla totalità degli utilizzatori (datori di lavoro);
 - Per ciascun utilizzatore (datore di lavoro) a compensi netti non superiori a 5.000,00 € con riferimento alla totalità dei prestatori (lavoratori);
 - Ad un compenso complessivo non superiore a 2.500,00 € netti erogato da ogni utilizzatore (datore di lavoro) nei confronti del medesimo prestatore (lavoratore).I compensi erogati a pensionati, studenti con meno di 25 anni ed a disoccupati, sono computabili per il 75% ai fini del raggiungimento del limite massimo di compensi erogabili dagli utilizzatori alla totalità dei prestatori di lavoro (€ 5.000,00 netti).
2. I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

3. Non possono essere svolte prestazioni occasionali in favore di utilizzatori con i quali sia in corso o sia intercorso, nei 6 mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
4. E' previsto un limite di 280 ore di lavoro tra lo stesso utilizzatore e lo stesso prestatore nel corso dell'anno civile.
5. Il rapporto deve svolgersi nel rispetto della normativa in materia di riposi e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Il datore di lavoro provvede a versare, tramite modello F24 l'importo delle prestazioni acquistate con specifici codici tributo forniti dall'Agenzia delle Entrate.
7. Il pagamento, al lavoratore, della prestazione, avviene a cura dell'INPS direttamente sul conto corrente del lavoratore, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
8. Ogni prestazione di lavoro effettuata genera l'accredito contributivo presso la Gestione Separata INPS e la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
9. E' necessaria la preventiva registrazione sul portale INPS dell'utilizzatore (datore di lavoro) e del prestatore (lavoratore) anche tramite intermediario abilitato.

Libretto di Famiglia

Le prestazioni effettuate a favore di persone fisiche non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa vengono gestite mediante il Libretto di Famiglia.

Possono essere svolte attività specifiche quali: lavori domestici, pulizia e giardinaggio, assistenza a bambini, anziani e disabili, insegnamento privato supplementare.

Il valore nominale di ogni prestazione oraria è pari almeno ad **€ 10,00 lordi (8,00 € netti)**.

La prestazione lavorativa deve essere comunicata a cura dell'utilizzatore non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione mediante la piattaforma telematica INPS.

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Contratto di prestazione occasionale

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali

- professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, fondazione e associazioni che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti (da calcolarsi come media del semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione);
- imprese agricole solo ne caso in cui i prestatori siano: pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati o percettori di forme di sostegno al reddito.

È, invece, espressamente vietato:

- nel caso si abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
- l'utilizzo, in agricoltura, di lavoratori con caratteristiche diverse da quelle espressamente elencate;
- per le imprese edili ed affini, imprese di escavazione, lavorazioni di materiale lapideo, cave e torbiere;
- nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

L'importo lordo minimo per ogni ora di lavoro prestata è pari ad € **12,41, netti per il lavoratore € 9,00.**

Si precisa che l'importo minimo giornaliero da erogare non potrà essere inferiore ad € 49,63 lordi pari cioè a 4 ore di lavoro. Pertanto se anche si ha necessità di impiegare il lavoratore una sola ora al giorno, questa dovrà essere remunerata per un valore minimo di 4 ore lavorative (36,00 € netti).

L'utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione dovrà comunicare mediante la piattaforma telematica INPS:

- dati del prestatore e indicazione se pensionato, disoccupato ecc.;
- compenso pattuito;

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- luogo di svolgimento della prestazione;
- data e ora di inizio e termine della prestazione;
- settore di impiego.

Qualora la prestazione dichiarata non venga resa, l'utilizzatore, con le medesime modalità, dovrà comunicarne la revoca, entro e non oltre le 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Le imprese agricole potranno ricevere, qualora non abbiano in forza più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, prestazioni da parte di: pensionati, disoccupati, studenti con meno di 25 anni, percettori di sostegno al reddito.

L'importo orario da erogare non potrà essere inferiore a quello stabilito dal CCNL per gli operi agricoli e florovivaisti per le prestazioni di lavoro subordinato, in relazione alla categoria di appartenenza (1° Area professionale 9,65 € lordi, 2° Area 8,80 € lordi, 6,56 € lordi).

La prestazione dovrà essere comunicata telematicamente con un anticipo di almeno 60 minuti e dovranno essere riportati i dati già indicati per i datori di lavoro non agricoli; tuttavia la durata della prestazione potrà non essere puntuale ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

La retribuzione giornaliera non potrà essere remunerata in maniera inferiore ad un valore di 4 ore di prestazione lavorativa ed ogni prestatore non potrà svolgere, nell'arco dell'anno civile, un numero di ore superiore al rapporto tra i 2.500,00 € netti erogabili e l'importo orario previsto da CCNL spettante al lavoratore.

Modalità operative

Le attività di registrazione e di attivazione delle prestazioni possono essere effettuate da utilizzatori e prestatori in possesso delle proprie credenziali personali e dagli intermediari

PARTNER

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ASSOCIATE

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

abilitati (es. consulenti del lavoro già abilitati ad operare per conto dell'azienda nei confronti dell'INPS).

Regime sanzionatorio

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 5/2017 e la nota 7427/2017 è intervenuto per chiarire le fattispecie di violazione e l'entità delle sanzioni connesse:

- In caso di superamento del limite di 2.500 € netti erogabili dall'utilizzatore al singolo prestatore ovvero in caso di superamento delle ore massime di prestazione (280 ore o diverso valore per le imprese agricole) è prevista la trasformazione del rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui avviene il superamento con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.
- Qualora vengano impiegati lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione o lo abbia avuto nei 6 mesi precedenti, il rapporto è geneticamente invalido e da considerarsi a tempo pieno e indeterminato dall'origine con applicazione delle sanzioni civili ed amministrative connesse.
- Qualora venga violato l'obbligo di comunicazione preventiva a carico dell'utilizzatore (anche per ritardo, incompletezza o erroneità dei dati forniti) oppure sia utilizzata la prestazione occasionale nei casi di divieto elencati, è applicata la sanzione da 500,00 € a 2.500,00 € per ogni prestazione lavorativa giornaliera per la quale risulta accertata la violazione. Non rileva il numero dei lavoratori coinvolti.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la maxisanzione per lavoro nero, in violazione dell'obbligo di comunicazione, non sarà applicata qualora sussistano diversi indicatori fattuali a conferma dell'assenza di volontà da parte dell'utilizzatore di occultare il rapporto di prestazione occasionale.

Marta Vitali